

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale
del Demanio Marittimo e dei Porti

Roma, 5 maggio 1967

Divisione I - Sez. I
Prot. n. 513901/A.2.16

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n. 1501 - Aggiornamento dei
canoni demaniali.-

Circolare n. 100
Titolo: Demanio Marittimo

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTOFOMO DEL PORTO
G E N O V A

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
N A P O L I

AL PROVVEDITORATO DEL PORTO
V E N E Z I A

ALL'AZIENDA PORTUALE DEI
MAGAZZINI GENERALI
T R I E S T E

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
P A L E R M O

AL CONSORZIO PORTUALE
CIVITAVECCHIA

Con circolare n. 67, in data 2 marzo 1964, questo Ministero impartì istruzioni alle Capitanerie di Porto, perché, nel rinnovare per il 1964 le licenze di concessione dei beni demaniali marittimi, rilasciate nell'ambito del loro Compartimento Marittimo si astenessero - in quei casi in cui non era stato ancora possibile completare l'iter previsto dall'ultimo comma della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 - dal richiedere quei maggiori canoni concordati in sede locale con le Intendenze di Finanza e continuassero ad applicare i medesimi canoni in precedenza corrisposti dai titolari di dette licenze, inserendo in queste ultime apposita clausola recante l'obbligo degli stessi di versare l'eventuale conguaglio allorché il canone fosse stato fissato in via definitiva di concerto con il Ministero delle Finanze.

./.

Con la sopracitata circolare venne, altresì, disposto che, a garanzia del pagamento di detti conguagli, dovesse essere versata dai concessionari, a titolo di cauzione, una somma pari alla differenza tra l'ammontare del canone in precedenza corrisposto e quello maggiore proposto dalla Intendenza di Finanza e con l'intesa che tale deposito cauzionale, per quella parte eventualmente eccedente l'importo del canone definitivamente fissato, sarebbe stato in seguito restituito agli interessati.

Com'è noto, l'applicazione delle suindicate direttive è stata confermata da questo Ministero anche per le stagioni balneari 1965 e 1966 e ciò rispettivamente con le circolari nn. 80 e 90 in data 18 maggio 1965 e 15 marzo 1966.

Questo Ministero, considerando tutt'ora validi i motivi che determinarono l'emanazione delle circolari dinanzi richiamate ed in attesa che sia possibile addivenire alla nuova regolamentazione della materia concernente la determinazione dei canoni demaniali, ravvisa l'opportunità di confermarne l'applicazione nei termini nelle stesse precisati, anche per la stagione balneare 1967.

Si accenna che il Ministero delle Finanze, che si è ritenuto opportuno interpellare in proposito, dati gli aspetti prettamente finanziari della materia, ha espresso la propria adesione in ordine all'applicazione anche per il corrente anno delle direttive contenute nelle circolari di cui trattasi.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO
F.to Natali

e p.c.c.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

C. Ragnisco

DEM/tm